



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DIREZIONE CENTRALE RETE ASSOCIATIVA
SETTORE INFRASTRUTTURE TRASPORTI LOGISTICA E MOBILITA'

Roma, 26/03/2020

Prot. 0002255

AUTOTRASPORTO

Oggetto: Nota dell'Agencia delle Dogane sul rimborso delle accise sul gasolio.

L'Agencia quantifica l'entità del beneficio spettante per i consumi del primo trimestre 2020, indica le modalità di fruizione e prende atto della proroga del termine per i relativi adempimenti introdotta dal Decreto Legge n. 18/2020.

Le imprese di autotrasporto titolate a fare richiesta di domanda per il rimborso dell'accise per l'utilizzo di gasolio commerciale **per il periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2020** possono presentare domanda a partire dal 1° aprile p.v. e fino al 30 aprile p.v..

Tale termine, per effetto dell'emergenza coronavirus è prorogato al 30 giugno 2020 (art. 62, co.6 D.L. 18/2020).

Il beneficio previsto è di euro 214,18 ogni mille litri di prodotto consumato.

A seguito di una modifica normativa introdotta nel 2019, si introduce il limite di 1 litro di gasolio per chilometro percorso quale valore massimo su cui si può richiedere il beneficio per ogni veicolo.

Inoltre, l'Agencia ha ricordato che, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 61 D.L. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell'anno 2019 potranno essere utilizzati in compensazione **entro il 31 dicembre 2021.**

Da tale data decorrerà, poi, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovranno essere presentate **entro il 30 giugno 2022.**

Si allega la nota tecnica redatta dal settore e le circolari dell'Agencia delle Dogane.

Il Responsabile
f.to Dr. Enrico Zavi

Allegati: Nota tecnica del settore ITLM